



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Provveditorato Interregionale O.C. P.P. per il Lazio, Abruzzo e la Sardegna C.F. e P. Iva 97532760580*

UFFICIO I Sez.4

## **SEDI DI ROMA e CAGLIARI**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA INCENTIVO EX ART. 93 D.LGS. 163/2006 e ART.113 D.LGS 50/2016 - versamenti Novembre 2022/Ottobre 2023**

#### ***Premessa***

La presente relazione illustrativa è allegata all'accordo di contrattazione integrativa relativo la ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse versate - nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 31 Ottobre 2023 - nel Fondo ministeriale di cui al capo 15, capitolo 2454, art. 39 destinato all'incentivo per le funzioni tecniche, disciplinato dall'art. 93 c. 7-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 (ancora applicabile - ai sensi dell'art. 253 c. 1 del medesimo Decreto di cui sopra – per tutti i lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e fino al 18/04/2016 o nello stesso intervallo temporale, per i contratti senza bandi, non siano ancora stati inviati gli inviti e per le attività tecniche espletate a partire dal 19/08/2014) e dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (ancora in vigore per i lavori, servizi e forniture i cui bandi con cui si indice la procedura di scelta del contraente o avvisi a presentare le offerte siano stati rispettivamente pubblicati o inviati nel periodo compreso tra il 19 Aprile 2016 ed il 30 Giugno 2023 ai sensi degli artt. 226 c. 2 lett. a) e b) e 229 c. 2 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36), e successivamente riassegnati dalla Direzione Generale del Personale, degli Affari generali e del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul capitolo di spesa 1417 – P.G. 05.

Nella redazione della presente, questo Istituto ha adempiuto alle disposizioni legislative e contrattuali in vigore disciplinanti l'istituto della contrattazione decentrata integrativa ed i meccanismi di controllo della stessa previsti nel nostro ordinamento.

In particolare, si fa riferimento all'art. 40 c. 3-sexies del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, il quale prescrive alle Pubbliche Amministrazioni di allegare ad ogni contratto integrativo una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, secondo gli schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico interno al suddetto Dicastero ha pubblicato in merito la Circolare n. 25 del 19 Luglio 2012, avente ad oggetto "**Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi**", a cui la presente si allinea al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi principali che tali schemi intendono realizzare, ovvero la corretta quantificazione e

finalizzazione dell'uso delle risorse, il rispetto della compatibilità economico-finanziaria del contratto integrativo e la facilitazione delle verifiche da parte dei relativi organi di controllo.

Va chiarito, infatti, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 40-bis comma 1 del Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e dall'art. 8 c. 6 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 del 09/05/2022, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo e le allegate relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria devono essere inviate all'organo di controllo preposto – nel caso *de quo* l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

Solo a seguito della certificazione dell'UCB – o trascorsi quindici giorni dall'invio senza rilievi – la parte pubblica procederà alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto.

### **Modulo 1**

#### ***Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge***

<b>Data di sottoscrizione</b>	15 Maggio 2024
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Validità a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p><b>IL PROVVEDITORE (Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico) – presidente</b> della delegazione di parte pubblica ex art. 3 del D.M. 115 del 19/04/2024;</p> <p>La Coordinatrice dell'Ufficio Dirigenziale 1 di questo Istituto (<b>Dott.ssa Maria Isabella Tomaello</b>), il Dirigente degli Uffici Dirigenziali 2 – Opere Marittime e 3 – Tecnico 1 di questo Istituto (<b>Dott. Ing. Carlo Guglielmi</b>), il Coordinatore pro tempore dell'Ufficio Dirigenziale 4 – Tecnico 2 di questo Istituto (<b>Ing. Luigi Minenza</b>), il Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale 6 di questo Istituto (<b>Dott. Ing. Walter Quarto</b>) - <b>componenti</b> della delegazione di parte pubblica ex art. 3 del D.M. 115 del 19/04/2024.</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>F.P. C.G.I.L.  C.I.S.L. FP  U.I.P. PA  CONFINTESA  CONFSAL-UNSA  F.L.P.  U.S.B.</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p>F.P. C.G.I.L.  C.I.S.L. F.P.  U.I.L. P.A.  F.L.P.  U.S.B. - Sardegna</p>

		R.S.U. Sede centrale di Roma e sede coordinata di Cagliari
<b>Soggetti destinatari</b>		Dipendenti interni del Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna – sedi di Roma e Cagliari, con esclusione del personale appartenente all’Area della Dirigenza.
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Criteria di ripartizione dell’incentivo alle funzioni tecniche ex art. 93 c. 7-bis e ss. del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 ed art. 113 Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 versati nel fondo di cui al capo d’entrata XV capitolo 2454 articolo 39 dal 1° novembre 2022 al 31 Ottobre 2023
<b>Rispetto dell’ iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	<b>Vistato dall’Ufficio Centrale il Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. MEF-UCB_INF – n. 40761 del 23/07/2024 - prot. interno n. 27542 del 23/07/2024 (storno lavori non soggetti a gara, per un importo bollinato pari a Euro 449.740,31)</b>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22 del 31/01/2024 ha adottato il PIAO 2024 – 2026, strumento di pianificazione che assorbe il Piano della performance, soppresso ai sensi dell’art. 6 cc. 1 e 5 del Decreto Legge 9 Giugno 2021, n. 80 e dell’art. 1 c. 1 lett. c) del D.P.R. 24 Giugno 2022, n. 81.
		Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22 del 31/01/2024 ha adottato il PIAO 2024 – 2026, strumento di pianificazione che assorbe il Piano di prevenzione della corruzione – il quale aveva già precedentemente assorbito il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, secondo quanto disposto dall’art. 52 c. 5 del Decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 - ai sensi dell’art. 6 cc. 1 e 5 del Decreto Legge 9 Giugno 2021, n. 80 e dell’art. 1 c. 1 lett. d) del D.P.R. 24 Giugno 2022, n. 81.
		L’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 21 comma 2 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 verrà assolto a seguito della certificazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 40-bis comma 1.
		Ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. b) del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150, il termine per la redazione e pubblicazione della Relazione annuale sulla performance 2023 da parte degli organi competenti è quello del 30 Giugno c.a.  Per quanto concerne l’adempimento degli obblighi negli esercizi precedenti, la Relazione della Performance 2022 è stata approvata con decreto ministeriale n. 158 del 23/06/2023 e validata dall’O.I.V. con nota prot. M.INF.OIV. n. 23525 del 28/06/2023, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 150/2009.
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## **Modulo 2**

### **Illustrazione dell'articolato del contratto**

#### **(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili)**

L'accordo in questione è diretto alla ripartizione dell'ottanta per cento delle somme versate nel Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche previsto dall'art. 93 c. 7-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 (ancora applicabile - ai sensi dell'art. 253 c. 1 del medesimo Decreto di cui sopra – per tutti i lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e fino al 18/04/2016 o nello stesso intervallo temporale, per i contratti senza bandi, non siano ancora stati inviati gli inviti e per le attività tecniche espletate a partire dal 19/08/2014) e dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (ancora in vigore per i lavori, servizi e forniture i cui bandi con cui si indice la procedura di scelta del contraente o avvisi a presentare le offerte siano stati rispettivamente pubblicati o inviati nel periodo compreso tra il 19 Aprile 2016 ed il 30 Giugno 2023 ai sensi degli artt. 226 c. 2 lett. a) e b) e 229 c. 2 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36), destinato a remunerare le prestazioni svolte dal personale interno – con esclusione di quello avente qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 93 c. 7-ter, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, dell'art. 113 c. 3, ultimo periodo e dell'art. 3 c. 3 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204 - nei lavori, servizi e forniture gestiti da questa stazione appaltante.

Preliminarmente va chiarito che ai sensi dell'art. 93 c. 7-bis le risorse finanziarie da destinare al fondo per gli incentivi sono in misura non superiore al due per cento dell'importo dei lavori posti a base di gara.

La medesima disposizione si incontra nel successivo Codice dei contratti, all'art. 113 cc. 2 e 5-bis, il quale allarga l'incentivazione anche ai servizi e alle forniture posti a base di gara e chiarisce che gli importi sono a valere degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture.

Il contratto collettivo integrativo è così articolato:

**l'articolo 1** elenca le figure professionali destinatarie dell'incentivo per le funzioni tecniche in argomento versato nel fondo di cui al capo 15, capitolo 2454, art. 39 del bilancio dello Stato per i soli **lavori disciplinati dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (ovvero i cui bandi di gara o inviti a presentare offerte abbiano data compresa tra il 19 Aprile 2016 e il 30 Giugno 2023)**, rifacendosi all'elencazione delle figure professionali di cui all'art. 113 c. 2 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, senza distinzione tra personale tecnico e amministrativo e soffermandosi sull'attenzione da prestare ai compiti, alle responsabilità stabilite dalla normativa di settore e dello specifico titolo di studio e abilitazione professionale, provvedendo mediante apposite tabelle ad indicare la percentuale di ripartizione per ogni figura – all'interno delle cornici individuate dall'allegato A del Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204 – e le opportune precisazioni per la ripartizione della percentuale laddove in un medesimo intervento più dipendenti abbiano svolto la medesima attività o il medesimo dipendente abbia svolto più attività.

In particolare:

la prima tabella fa riferimento ai criteri di ripartizione da seguire nei lavori con collaudo statico necessario;

la seconda tabella ai criteri di ripartizione da seguire nei lavori nei quali non si è reso necessario procedere al collaudo statico, attività destinataria dell'incentivo *de quo* solo ove necessaria per consentire l'esecuzione del contratto "*nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti*" ex art. 113 c. 2 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50.

Entrambe le suddette tabelle sono corredate da appositi dettagli di ripartizione e precisazioni, in particolare della necessità di prevedere un'aliquota unica onnicomprensiva laddove il RUP o il Direttore dei Lavori esercitino per il medesimo intervento rispettivamente le funzioni di Direttore dei Lavori e di Direttore Operativo/Ispettore di cantiere e di prevedere quale importo da prendere a base per il calcolo dell'incentivo quello risultante dalle perizie di variante e suppletive – ove redatte.

**L'articolo 2** esplicita i criteri di ripartizione adottati per gli appalti di lavori ricadenti sotto la disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163.

Tale suddivisione è obbligata dal dettato dell'art. 14 c. 1 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204, che ha disposto l'applicabilità del Regolamento precedente di cui al Decreto Ministeriale 17 Marzo 2008 n. 84 per gli "*incarichi conferiti sulla base di procedure di gara avviate prima dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".

Ebbene gli incarichi di cui sopra, se inerenti ad attività tecniche rese successivamente all'entrata in vigore dell'art. 13bis della Legge 11/08/2014, n.114 (ovvero il 19/08/2014), come indicato nel parere n.11/SEZAUT/2015/QMIG reso della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomi pure citato nelle premesse dell'Accordo qui relazionato, ricadono nella disciplina dell'art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163.

Sulla scorta della necessità di dover adattare, dunque, il presente Accordo ad una disciplina regolamentare differente rispetto agli appalti di lavori trattati nel precedente articolo 1, questo Istituto ha elaborato una tabella di ripartizione pienamente conforme al personale elencato nell'art. 93 c. 7-ter anzidetto e nell'art. 4 c. 4 del Decreto Ministeriale 17 Marzo 2008, n. 84 ed alle percentuali indicate nell'art. 5 del Decreto Ministeriale già detto.

La tabella contiene opportune precisazioni per la ripartizione della percentuale laddove in un medesimo intervento lo stesso dipendente abbia svolto più attività, prevedendo financo, in talune ipotesi specifiche, riduzioni (quali, ad esempio, nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento si avvalga di personale a proprio supporto remunerato con le somme a disposizione dell'intervento) e anche maggiorazioni (come nei casi di incaricati alla redazione di progetti definitivi da porre a base di gara, per i quali vale quanto disciplinato dall'art. 6 c. 2 del Regolamento applicabile).

Nell'intestazione della tabella, è evidenziata, inoltre, la differenza più rilevante rispetto al Regolamento disciplinante il più recente art. 113 c. 3, ovvero la modulazione dell'importo accantonato nel quadro economico dei relativi lavori e destinato all'incentivo sulla scorta di scaglioni basati sull'importo dei progetti, ai sensi dell'art. 5 cc. 3, 4, 5, 6, per i quali resta ferma la possibilità di attribuire una maggiorazione fino alla somma massima del due per cento dell'importo da parte del responsabile unico del procedimento e del dirigente per una delle cause elencate nell'art. 5 c. 7.

Vi è da evidenziare, inoltre, che la tabella di ripartizione per l'art. 93 c. 7-ter di cui sopra troverà applicazione secondo i presupposti già sopra menzionati e nel pieno rispetto dei limiti esplicitamente previsti nel secondo periodo del suddetto articolo, nel quale, per mezzo dell'inciso "escludendo le attività manutentive", il legislatore ha espressamente disposto l'impossibilità di provvedere all'incentivazione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in un orientamento che è stato accolto da unanime giurisprudenza contabile (vds. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 10/SEZAUT/2016/QMIG) e che è perdurato fino all'entrata in vigore dell'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, con il quale, al contrario, l'incentivo può essere riconosciuto anche in relazione agli appalti di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria (vds. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG).

A tal proposito, la tabella riepilogativa allegata alla Contrattazione qui in oggetto – allegato 1 - evidenzia debitamente in giallo le somme riassegnate dalla Direzione Generale del Personale, degli affari generali e del bilancio inerenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ricadenti nella disciplina di cui all'art. 93, per i quali, in conformità al dettato normativo e agli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra, questo Istituto non provvederà alla liquidazione dell'incentivo ai dipendenti interni, restando i suddetti esclusi dalla presente Contrattazione.

L'articolo 3 esplicita i criteri di ripartizione adottati per gli appalti di servizi e forniture ricadenti sotto la disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, chiarendo altresì che solo gli appalti di servizi e forniture per i quali è applicabile la disciplina di cui al precedente Decreto sono incentivabili, prevedendo l'art. 93 c. 7-bis e ss. del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 l'incentivazione dei soli appalti di lavori.

A corredo, viene esposta un'ulteriore tabella con la quale si fa riferimento ai criteri di ripartizione da seguire nei servizi e nelle forniture.

L'articolo 4 esplicita i criteri di ripartizione adottati per gli appalti di lavori, servizi e forniture ricadenti sotto la disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 laddove questo Istituto abbia svolto il ruolo di centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione degli stessi, in piena aderenza alla disciplina dell'art. 113 c. 5 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 che limita la percentuale dell'incentivo allo 0,5%, ovvero un quarto di quella riconosciuta dal comma 2 del medesimo articolo.

L'articolo 5 indica le modalità di nomina dei dipendenti interni a questo Istituto nell'Ufficio di direzione lavori di ogni intervento, di competenza del Provveditore *pro tempore* dietro proposta del Responsabile unico del procedimento, specificando, nella prima tabella, un numero minimo e massimo di dipendenti che possono svolgere nello stesso intervento le attività di collaboratori amministrativi del R.U.P., Direttore operativo, Ispettore di cantiere e per ogni ulteriore attività per interventi disciplinati dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e, nella seconda tabella, un numero minimo e massimo di dipendenti che possono svolgere nel medesimo appalto di lavori il ruolo di direttore operativo, ispettore di cantiere e per ogni ulteriore attività per interventi disciplinati dal Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163

Questo Istituto ha ritenuto necessario provvedere all'indicazione di tabelle distinte e separate in quanto dalla lettura stessa dell'art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e dell'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 traspaiono due elenchi di figure professionali incentivabili differenti, e, tuttavia, entrambi

caratterizzati dalla loro natura tassativa e dall'insuscettibilità di qualsivoglia interpretazione analogica ed estensiva per le figure escluse dal testo legislativo (vds. ormai costante giurisprudenza contabile, quale Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, delib. Nn. 9/2018, 5/2017/PAR e 108/2017/PAR, Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per il Lazio n. 60/2020/PAR, Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la regione Toscana, n. 3/2024/PAR)

Ciascuna delle suddette cornici è differenziata in relazione all'importo degli interventi.

La Parte Pubblica si è impegnata, inoltre, ad assicurare nel conferimento degli incarichi un'adeguata rotazione del personale di questo Istituto, rispettando la parità di trattamento dei pubblici dipendenti, e adeguandosi ai principi riportati nella Direttiva Ministeriale n. 7263 del 25/05/2007.

**L'articolo 6** specifica a quali lavori, servizi o forniture dovranno essere applicati i criteri di ripartizione stabiliti nei suddetti articolo 1, 2, 3 e 4, rinviando per intero agli importi riassegnati dalla Direzione Generale del Personale, degli affari generali e del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul capitolo 1417 – P.G. – 5 - inerenti ai soli importi spettanti ai dipendenti all'art. 93 c. 7-ter e art. 113 c. 3 - a questo Istituto tra le somme versate sul capo 15, capitolo 2454, art. 39 nel periodo compreso tra il 1 Novembre 2022 ed il 31 Ottobre 2023.

Tali importi sono comprovati dalle quietanze dei relativi versamenti (di cui all'allegato 2 dell'Accordo in oggetto) e sono financo elencati nella tabella riepilogativa (di cui all'Allegato 1), con l'indicazione delle figure tecniche beneficiarie, dei lavori effettuati e della suddivisione tra il venti per cento destinato alle spese strumentali ex art. 93 c. 7-quater ed art. 113 comma 4 e l'ottanta per cento destinato al personale interno ex art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 ed art. 113 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, unici ad essere stati riassegnati ed ad essere oggetto di contrattazione collettiva integrativa.

**L'articolo 7** indica le modalità di pagamento dell'incentivo, rinviando al Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204, il quale, all'art. 8, disciplina i criteri di liquidazione, indicando il momento del procedimento tecnico o amministrativo nel quale la prestazione di ciascuna figura è da considerarsi resa e può essere remunerata con l'incentivo e, all'art. 9, delinea la procedura di pagamento degli incentivi, da effettuarsi sulla base degli stati di avanzamento degli interventi nella misura dell'80% di quanto spettante ed al termine delle prestazioni per il rimanente 20%, previo versamento nel fondo stabilito dall'art. 4 c. 5 del medesimo Decreto.

Quest'ultimo chiarisce, altresì, che solo a seguito di tali adempimenti, la Direzione generale del Personale di questo Ministero provvederà a richiedere la riassegnazione delle somme sull'apposito capitolo di spesa inerente alle competenze fisse ed accessorie del personale, per poi attribuire le stesse alla stazione appaltante al fine di consentire il pagamento dei beneficiari tramite l'applicativo del "Cedolino unico" e che tale procedura si applica anche in presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni - restando inteso che in tali casi l'incentivo in parola è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono tali incarichi - o da soggetti terzi diversi dalle P.A., e vietando la corresponsione diretta di tali incentivi ai dipendenti.

Si rappresenta che la medesima disciplina sarà applicata anche per gli incentivi soggetti al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, non essendovi nessuna norma ostativa in ciò all'interno del Decreto Ministeriale 17 Marzo 2008, n. 84 ed essendo, anzi, ormai pacifica l'applicabilità dell'art. 2 comma 197 della Legge 23 Dicembre 2009, n. 191 – riguardante

l'emissione di ordinativi collettivi di pagamento per le competenze fisse e accessorie del personale delle Amministrazioni dello Stato mediante le procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle Finanze (cd. Applicativo cedolino unico NoiPA) - a tutti i pagamenti delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato.

L'unica differenziazione tra gli incentivi ricadenti nell'art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 consiste nella liquidazione dell'incentivo in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, in quanto per gli incentivi di cui all'art. 93 c. 7-ter non trova applicazione la decurtazione del venti per cento fino al termine dei lavori, prevista, invece, dall'art. 9 c. 1 del Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204 per gli incentivi ex art. 113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50.

Ad ogni stazione appaltante è inoltre fatto obbligo di prevedere, mediante opportuni controlli, alla verifica del limite degli incentivi corrisposti a ciascun dipendente nel medesimo anno, pari al cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (limite previsto sia all'art. 93 c. 7-ter, sesto periodo che all'art. 113 c. 3, quinto periodo).

**L'articolo 8** prevede con l'accordo in commento un sistema di monitoraggio dei dati relativi al personale beneficiario degli incentivi e agli importi erogati a tale titolo, prevedendo che, a cadenza semestrale, le parti firmatarie si incontreranno al fine di esaminare una documentazione predisposta dall'Amministrazione riportante il monitoraggio degli incentivi corrisposti, anche ai fini della verifica della distribuzione dei carichi di lavoro.

**L'articolo 9** sancisce che, al fine di incentivare il risparmio della spesa pubblica e lo sviluppo professionale dei dipendenti interni, l'affidamento degli incarichi al personale esterno all'Amministrazione dovrà essere limitato agli interventi più complessi e comunque dopo apposita richiesta da parte dell'Ufficio.

**L'articolo 10** stabilisce che, fermo restando quanto stabilito nell'art. 8 del suddetto accordo, le parti si incontreranno al fine di verificare l'applicazione dell'accordo stesso con cadenza semestrale entro i primi 15 giorni del mese di Gennaio e Luglio di ogni anno, stabilendo poi, con norma meramente ricognitiva, che ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204 tale accordo sarà pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunicato alla Direzione Generale del Personale, del Bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile.

Al fine di chiarire la portata applicativa di questo Accordo di contrattazione va esposto che, allo stato attuale, questo Istituto ha già provveduto a concludere in data 20 Ottobre 2023, per le medesime sedi territoriali di Roma e Cagliari, l'accordo di contrattazione decentrata integrativa riguardante la ripartizione dell'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, per gli importi versati nel fondo ministeriale per il periodo Marzo – Ottobre 2022.

Tale accordo è stato vistato dal competente Ufficio centrale di Bilancio con nota prot. 56046 del 16/11/2023.

Tuttavia, il vero elemento di differenziazione dell'accordo qui illustrato rispetto al suo precedente è la definizione dei criteri ripartizione anche degli incentivi rientranti nella disciplina dell'art. 93 c. 7-bis e ss. del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, per i quali è perdurato, fino al presente, un blocco della contrattazione decentrata integrativa lungo 14 anni, per la precisione a partire dall'accordo di ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell'art. 92 del

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 stipulato da questo Istituto il 22/02/2010 ed applicato con Decreto Provveditoriale n. 27406 del 24/06/2010, divenuto inapplicabile a causa dell'intervenuta modifica della disciplina degli incentivi da parte dell'art. 13bis della Legge 11 Agosto 2014, n. 114.

Tale novella è intervenuta in maniera rilevante sulle modalità di liquidazione dell'incentivo alla progettazione, prevedendo, tra le tante modifiche normative, l'introduzione del fondo per la progettazione e l'innovazione cui destinare una somma non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara, da ripartire poi nell'ottanta per cento delle risorse versate all'interno dello stesso tra i dipendenti incaricati delle attività elencate nell'art. 93 c. 7-ter e per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per il restante venti per cento, ai sensi dell'art. 93 c. 7-quater.

Tale disciplina, per trovare applicazione, necessitava – in maniera del tutto speculare a quella degli incentivi ricadenti nel Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 – di un regolamento che stabilisse la percentuale effettiva dell'importo a base di gara da versare nel fondo per la progettazione e l'innovazione (ai sensi dell'art. 93 c. 7-bis) e dei criteri di ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse versate nel fondo (ai sensi dell'art. 93 c. 7-ter).

Tale carenza è stata colmata con la disciplina transitoria dell'art. 14 del Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204 e dell'avvenuta costituzione del fondo cui far confluire le medesime risorse di cui al capo 15, capitolo 2454, art. 39, permettendo di colmare un vuoto di tutela originato dall'assenza di un Regolamento applicativo dell'art. 93 ma sanato dalla introduzione di una disciplina transitoria assolutamente indispensabile per consentire una corretta liquidazione degli incentivi maturati sotto la vigenza dell'art. 93 c. 7-bis e ss.

Stante quanto sopra detto, va chiarito che la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche ai dipendenti tecnici e amministrativi che hanno contribuito alla realizzazione a regola d'arte degli appalti gestiti da questo Istituto costituisce, oltre che un obbligo normativo, un onere che la Pubblica Amministrazione deve adempiere al fine di raggiungere la promozione del merito e del miglioramento della performance individuale di ciascun dipendente di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150, pienamente confacente al caso di specie, trattandosi di incentivi economici collegati proprio alla performance lavorativa svolta dai dipendenti tecnici e amministrativi negli interventi di questa stazione appaltante.

È opinione di questa Amministrazione che la prosecuzione delle operazioni di riassegnazione e contrattazione delle risorse di cui all'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e lo sblocco delle somme di cui all'art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 consentiranno di raggiungere l'obiettivo operativo del miglioramento della performance dei dipendenti e dell'efficacia dell'azione del Ministero, considerato, secondo quanto stabilito dalla Direttiva per gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione emanata dal Ministro

delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 9 Gennaio 2024, una priorità politica la cui realizzazione è onere di Dipartimenti nei quali è articolato questo Dicastero.

Roma,

IL PROVVEDITORE

(Dott. Ing. Vittorio RAPISARDA FEDERICO)

*documento firmato digitalmente*

L'Estensore: U.M. Laurino *Amberto M. Laurino*

Il Coordinatore: Funzionario Economico Finanziario Claudio Casacchia